

IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DELL'ART. 135 E SS. DEL D.LGS. N. 217/2005, RELATIVO ALL'ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE INDENNITA' SPETTANTI AL PERSONALE DEI RUOLI NON DIRETTIVI E NON DIRIGENTI CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CON QUELLO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina il sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'art. 29 del suddetto decreto legislativo, volto a valorizzare l'impiego operativo, la continuità del servizio, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonché la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, ai sensi degli articoli 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito il legge 11 settembre 2020, n.120.

2. Ferma restando l'attribuzione delle misure delle indennità di cui all'articolo 2 per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, la disciplina del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco entra in vigore il 1 gennaio 2023 e l'attribuzione delle relative nuove misure decorrono dalla medesima data.

Art. 2
Indennità specialistiche

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli delle specialità aeronaviganti e ai ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione in corso di validità e assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali con competenze specialistiche, sono riconosciute indennità mensili per lo svolgimento delle particolari suddette funzioni di volo, navigazione e immersione necessarie ad assicurare la presenza in servizio, la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione.
2. Le misure mensili di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto sono corrisposte per dodici mensilità quali emolumenti accessori secondo le vigenti procedure di erogazione.
3. Sono disapplicate, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particolare, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004.
4. Resta confermato quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 38, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3

Indennità delle specialità aeronaviganti

(aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)

1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile, che abbia assicurato la presenza in servizio, salvo quanto previsto al comma 11, e abbia svolto almeno sei ore di volo effettivo nel semestre, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità di aeronavigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di aeronavigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile	
pilota di aeromobile vigile del fuoco	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00
pilota di aeromobile capo squadra	0,00
pilota di aeromobile capo squadra esperto	0,00
pilota di aeromobile capo reparto	0,00
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00
pilota di aeromobile ispettore	0,00
pilota di aeromobile ispettore esperto	0,00
pilota di aeromobile ispettore esperto con-scatto convenzionale	0,00
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	0,00
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00

2. Al medesimo personale che, in base alla disciplina vigente fino alla decorrenza di cui al comma 1, abbia maturato la specifica indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, l'indennità medesima è attribuita nei valori mensili di cui alla seguente tabella, salvo conguaglio con gli importi già percepiti:

OO.SS. 20 dicembre 2022

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2020 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile				
pilota di aeromobile vigile del fuoco	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile capo squadra	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile capo squadra esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile capo reparto	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile ispettore	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile ispettore esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile ispettore esperto con-scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile, che abbia assicurato la presenza in servizio, salvo quanto previsto al comma 11, e abbia svolto almeno tre ore di volo effettivo nel semestre, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità di volo nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

OO.SS. 20 dicembre 2022

4. Al medesimo personale che, in base alla disciplina vigente fino alla decorrenza di cui al comma 3, abbia maturato la specifica indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, l'indennità medesima è attribuita nei valori mensili di cui alla seguente tabella, salvo conguaglio con gli importi già percepiti:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2020 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo degli specialisti di aeromobile				
specialista di aeromobile vigile del fuoco	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile capo squadra	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile capo squadra esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile capo reparto	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile ispettore	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile ispettore esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori, che abbia assicurato la presenza in servizio, salvo quanto previsto al comma 11, e abbia svolto almeno tre ore di volo effettivo nel semestre, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità di elisoccorso nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di elisoccorso Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli elisoccorritori	
elisoccorritore vigile del fuoco	0,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	0,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	0,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00
elisoccorritore capo squadra	0,00
elisoccorritore capo squadra esperto	0,00
elisoccorritore capo reparto	0,00
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00
elisoccorritore ispettore	0,00
elisoccorritore ispettore esperto	0,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	0,00
elisoccorritore ispettore coordinatore	0,00
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00

6. Al medesimo personale che abbia maturato il diritto alla specifica indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, l'indennità medesima è attribuita nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2020 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo degli elisoccorritori				
elisoccorritore vigile del fuoco	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore capo squadra	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore capo squadra esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore capo reparto	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore ispettore	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore ispettore esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore ispettore coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento di un numero di ore di volo effettivo inferiore all'attività minima di cui ai commi 1, 3 e 5, le indennità ivi previste sono recuperate a decorrere dal semestre successivo anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

8. In favore del personale di cui ai commi 1, 3 e 5, che abbia assicurato la presenza in servizio, salvo quanto previsto al comma 11, che ha svolto nell'anno l'attività minima di volo pari, rispettivamente, a 21, 15 e 12 ore ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità mensile operativa di soccorso pubblico aereo nei valori di cui alle seguenti tabelle:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 <i>(euro)</i>
Ruolo dei piloti di aeromobile	
pilota di aeromobile vigile del fuoco	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00
pilota di aeromobile capo squadra	0,00
pilota di aeromobile capo squadra esperto	0,00
pilota di aeromobile capo reparto	0,00
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00
pilota di aeromobile ispettore	0,00
pilota di aeromobile ispettore esperto	0,00
pilota di aeromobile ispettore esperto con-scatto convenzionale	0,00
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	0,00
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 <i>(euro)</i>
Ruolo degli specialisti di aeromobile	
specialista di aeromobile vigile del fuoco	0,00
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	0,00
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	0,00
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00
specialista di aeromobile capo squadra	0,00
specialista di aeromobile capo squadra esperto	0,00
specialista di aeromobile capo reparto	0,00
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00
specialista di aeromobile ispettore	0,00
specialista di aeromobile ispettore esperto	0,00
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	0,00
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	0,00
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli elisoccorritori	
elisoccorritore vigile del fuoco	0,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	0,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	0,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00
elisoccorritore capo squadra	0,00
elisoccorritore capo squadra esperto	0,00
elisoccorritore capo reparto	0,00
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00
elisoccorritore ispettore	0,00
elisoccorritore ispettore esperto	0,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	0,00
elisoccorritore ispettore coordinatore	0,00
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00

9. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di volo di cui ai commi 1, 3, 5 e 8 per motivi correlati alle esigenze dell'Amministrazione, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio asseverata dai competenti uffici centrali del Dipartimento.

OO.SS. 20 dicembre 2022

10. In favore del personale di cui al comma 1, in possesso dell'abilitazione di Istruttore di volo, che abbia assicurato la presenza in servizio, salvo quanto previsto al comma 11, che abbia svolto l'attività istruzionale minima di dodici ore di volo per semestre solare, è attribuita, a decorrere dal 1 gennaio 2023, ferma restando la non cumulabilità con altri compensi previsti per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alle specialità, una indennità istruzionale nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità istruzionale Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile	
pilota di aeromobile vigile del fuoco	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00
pilota di aeromobile capo squadra	0,00
pilota di aeromobile capo squadra esperto	0,00
pilota di aeromobile capo reparto	0,00
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00
pilota di aeromobile ispettore	0,00
pilota di aeromobile ispettore esperto	0,00
pilota di aeromobile ispettore esperto con-scatto convenzionale	0,00
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	0,00
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00

11. Le indennità di cui ai commi 1, 3, 5, 8 e 10 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni, ricorrono le seguenti fattispecie, con esclusione in ogni caso delle assenze per congedo ordinario:

OO.SS. 20 dicembre 2022

- a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;
- b) frequenza di corsi che non abbiano specifica attinenza con la specialità;
- c) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 5 del presente decreto;
- d) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività specialistica;
- f) fruizione di permessi e distacchi sindacali.

12. Con successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è definita l'attribuzione di specifici compensi per il personale di cui ai commi 1, 3 e 5 per lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità connessi all'attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, collaudo, all'attività istruzionale, nonché per i casi in cui il capoequipaggio possieda qualifica inferiore al copilota e quest'ultimo non sia in possesso di analoga abilitazione aeronautica.

13. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dall'anno 2023, le specifiche indennità spettanti per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico-specialistico previste dal previgente quadro normativo.

Art. 4

**Indennità delle specialità nautiche e subacquee
(navigazione, immersione)**

1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, che abbia assicurato la presenza in servizio, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 11, e abbia almeno venti ore di navigazione effettiva nel semestre, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità di navigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di navigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei nautici di coperta	
nautico di coperta vigile del fuoco	0,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	0,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	0,00
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00
nautico di coperta capo squadra	0,00
nautico di coperta capo squadra esperto	0,00
nautico di coperta capo reparto	0,00
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00
nautico di coperta ispettore	0,00
nautico di coperta ispettore esperto	0,00
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	0,00
nautico di coperta ispettore coordinatore	0,00
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di navigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei nautici di macchina	
nautico di macchina vigile del fuoco	0,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	0,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	0,00
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00
nautico di macchina capo squadra	0,00
nautico di macchina capo squadra esperto	0,00
nautico di macchina capo reparto	0,00
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00
nautico di macchina ispettore	0,00
nautico di macchina ispettore esperto	0,00
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	0,00
nautico di macchina ispettore coordinatore	0,00
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00

2. Al medesimo personale che, in base alla disciplina vigente fino alla decorrenza di cui al comma 1, abbia maturato la specifica indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, l'indennità medesima è attribuita nei valori mensili di cui alla seguente tabella, salvo conguaglio con gli importi già percepiti:

OO.SS. 20 dicembre 2022

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2020 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei nautici di coperta				
nautico di coperta vigile del fuoco	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta capo squadra	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta capo squadra esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta capo reparto	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta ispettore	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta ispettore esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta ispettore coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00

OO.SS. 20 dicembre 2022

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2020 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei nautici di macchina				
nautico di macchina vigile del fuoco	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina capo squadra	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina capo squadra esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina capo reparto	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina ispettore	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina ispettore esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina ispettore coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei sommozzatori, che abbia assicurato la presenza in servizio, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 11, e abbia almeno dieci ore di immersione effettiva nel semestre, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità di immersione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di immersione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei sommozzatori	
sommizzatore vigile del fuoco	0,00
sommizzatore vigile del fuoco esperto	0,00
sommizzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00
sommizzatore vigile del fuoco coordinatore	0,00
sommizzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00
sommizzatore capo squadra	0,00
sommizzatore capo squadra esperto	0,00
sommizzatore capo reparto	0,00
sommizzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00
sommizzatore ispettore	0,00
sommizzatore ispettore esperto	0,00
sommizzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	0,00
sommizzatore ispettore coordinatore	0,00
sommizzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00

4. Al medesimo personale che, in base alla disciplina vigente fino alla decorrenza di cui al comma 3, abbia maturato la specifica indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, l'indennità medesima è attribuita nei valori mensili di cui alla seguente tabella, salvo conguaglio con gli importi già percepiti:

OO.SS. 20 dicembre 2022

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2020 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei sommozzatori				
sommozzatore vigile del fuoco	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore vigile del fuoco esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore capo squadra	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore capo squadra esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore capo reparto	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore ispettore	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore ispettore esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore ispettore coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00

5. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di navigazione e di immersione di cui ai commi 1 e 3 per motivi correlati alle esigenze dell'Amministrazione, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio asseverata dai competenti uffici centrali del Dipartimento.

6. Con successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è definita l'attribuzione di specifici compensi per il personale di cui ai commi 1 e 3 per lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità connessi all'attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, all'attività istruzionale, per la funzione di direttore di macchina e di comandante dell'unità navale.

7. Si applica l'articolo 3, comma 11, del presente decreto.

Art. 5

Destinazione delle economie e dei risparmi di gestione

1. Per le finalità di cui agli articoli 3, comma 12 e 4, comma 6, le economie e i risparmi di gestione che annualmente si determinano a seguito dell'ordinaria corresponsione al personale specialista delle indennità di cui al presente decreto restano destinate all'incentivazione del medesimo personale, con ricorso ad accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 6

Salvaguardia delle indennità specialistiche

1. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, per i casi di indisponibilità dal servizio per infermità temporanea, verificatasi a decorrere dal 1 gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura dell'indennità specialistica precedentemente goduta, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente quale emolumento accessorio secondo le vigenti procedure di erogazione.

3. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità permanente, verificatasi a decorrere dal 1 gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonché nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, verificatasi dalla suddetta data, da cui consegua la restituzione ai ruoli ordinari del personale tecnico-operativo ovvero il transito nei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura dell'indennità specialistica precedentemente goduta, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.

4. Il beneficio di cui al comma 3 è corrisposto quale emolumento fondamentale, rapportato a tredici mensilità, a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

5. Nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, i benefici di cui al comma 1 possono essere anticipati al personale laddove risulti presumibile, sulla base del parere formulato dal dirigente responsabile della competente sede di servizio, che l'indisponibilità sia conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, salva rivalsa in caso di accertamento negativo. Il beneficio è sempre anticipato nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

6. Ai fini della quantificazione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si considerano mesi interi, da calcolarsi in dodicesimi di anno.

OO.SS. 20 dicembre 2022

7. Nei casi di cui al comma 1, laddove l'indisponibilità temporanea dal servizio derivi da infermità precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio, le indennità di cui all'articolo 2 sono mantenute per i primi dodici mesi, ferma restando l'eventuale successiva attribuzione del beneficio di cui al medesimo comma 1.

8 Al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto che si trovi alla data del 1 gennaio 2023 in condizione di indisponibilità dal servizio per infermità permanente e per il quale non risultino ancora avviati i procedimenti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, compete il beneficio di cui al comma 7, ferma restando la successiva attribuzione del beneficio di cui al comma 3, a condizione che in base alla disciplina vigente fino alla suddetta data risulti beneficiario nel corso dell'anno 2022 di indennità specialistica per lo svolgimento di compiti necessari ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione.

Art. 7

Regime pensionistico e previdenziale delle indennità specialistiche

1. Restano confermati il vigente regime pensionistico e previdenziale delle indennità di cui all'articolo 2 e le modalità di calcolo del relativo trattamento di quiescenza.

Art. 8

Disposizioni finanziarie